Allegato B



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina 6°SETTORE 1°SERVIZIO-SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Gara Telematica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma MePa di Consip S.p.A. mediante Richiesta di Offerta (RDO) per l'affidamento del servizio di potenziamento del sistema educativo dell'Asilo Nido comunale, nell'ambito del D.Lgs. n. 65/2017 - Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180 e 181, lettera e), della Legge n. 107/201 - periodo presunto dal 2 novembre 2022 al 28 luglio 2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG 9456210759 CUP H59I22000590001

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa di settore, disciplina le modalità di affidamento del servizio di ampliamento dei tempi di apertura dell'Asilo Nido Comunale, tramite il potenziamento del personale in servizio presso l'Asilo Nido comunale di San Pietro nell'ambito degli interventi previsti dal D.Lgs. n. 65/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180-181, lett. E) della legge 13/07/2015, n. 107.

Nello specifico, il potenziamento del personale riguarda le seguenti attività:

- 1) Assicurare il rapporto educatore/bambini nonché un miglioramento dell'offerta didattico pedagogica mediante n. 4 educatori;
- 2) Garantire la cura, la vigilanza e l'igiene personale del bambino, nonchè l'assistenza ai pasti, la cura, l'igiene e il riordino dei locali, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto degli orientamenti nazionali, regionali e comunali, mediante n. 3 addetti all'infanzia
- 3) Assicurare l'attività di preparazione dei pasti, la gestione degli approvvigionamenti e delle scorte mediante n. 1 cuoco.

Il personale cura l'attuazione del progetto educativo elaborato, programmando l'attività giornaliera sotto la direzione del Coordinatore dello stesso asilo.

Tra le attività del personale impiegato rientrano, tra l'altro, la cura, la vigilanza e l'igiene personale del bambino, nonchè l'assistenza ai pasti, la cura, l'igiene e il riordino dei locali, degli arredi e delle attrezzature nel rispetto degli orientamenti nazionali, regionali e comunali.

Tutto il personale adibito all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà operare con massima attenzione e prudenza, evitando tassativamente condotte che possano provocare rischi all'incolumità dei bambini e mantenendo costantemente un comportamento adeguato al contesto.

ART. 2 PRINCIPI, FINALITÀ, REQUISITI

L'asilo nido è un servizio socio-educativo pubblico istituito allo scopo di favorire l'equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini fino all'età di tre anni (art. 3 comma I L.r. n. 214/79 e ss.mm.ii.).

Esso si inserisce nel progetto complessivo del Comune che per norme statutarie si impegna a "promuovere e assumere iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia "(art. 7, comma 2).

I mutamenti sociali che hanno investito la famiglia e la società, hanno determinato un cambiamento radicale nella cura ed educazione dei figli e fatto emergere bisogni differenziati a secondo delle proprie condizioni di vita familiare, sociale ed economica.

Partendo dal concetto fondamentale che la famiglia è risorsa vitale per la società e costituisce il tessuto fondamentale della comunità locale, i servizi per la prima infanzia vanno ricondotti nell'ambito delle "politiche a sostegno per e" con le famiglie .

I Servizi Educativi per l'infanzia comunali, pertanto, rappresentano il primo contesto educativo e concorrono, unitamente all'insostituibile ruolo della famiglia, alla crescita e alla formazione dei bambini affermando il diritto all'educazione. L'Amministrazione comunale si impegna ad assicurare servizi di qualità in risposta ai bisogni e ai diritti dei bambini, nell'ambito di un sistema pubblico integrato. I bambini e i loro genitori sono i soggetti centrali di riferimento delle attività del servizio, per come previsto dalla normativa regionale di riferimento.

Il Servizio di Asilo Nido, si rivolge ai bambini fino a tre anni e si propone di:

- a) offrire un sistema di opportunità educative e formative ai bambini insieme alle loro famiglie garantendo il diritto all'educazione nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;
- b) valorizzare le specificità e le potenzialità di ciascun bambino, sostenendo la formazione dell'identità e promuovendone l'espressione e lo sviluppo in sintonia con la famiglia;
- c) riconoscere i bambini come soggetti sociali portatori di diritti, competenti ed attivi, che apprendono e crescono in contesti di relazione;
- d) accogliere e prestare particolare cura educativa a bambini con difficoltà sociali, evolutive e di apprendimento;
- e) promuovere la conciliazione delle scelte familiari;
- f) rispondere in modo differenziato alle molteplici esigenze delle famiglie, offrendo una "condivisione educativa e sociale", riconoscendo i loro diritti di informazione, partecipazione, formazione e costruzione di saperi educativi.

> REQUISITI GENERALI

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici iscritti al Bando ME.PA. suindicato in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e di idoneità professionale di seguito indicati.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono, comunque, **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

> REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

> REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) Iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative. L'iscrizione (per i soggetti aventi sede legale in Sicilia) all'Albo Regionale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, sezione: minori; tipologia: asilo nido, assistenza domiciliare, comunità alloggio o iscrizione in analoghi albi regionali o nazionali (per i soggetti aventi sede legale in altra regione dello Stato), con l'indicazione del numero e della data del D.A. e la validità della stessa alla data di partecipazione alla gara di che trattasi. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

 Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli

> REOUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari ad € 471.619,38

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
- b) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili pari a € 314.412,92.

Il settore di attività è assistenza asili nido, domiciliare minori e gestione comunità alloggio. Tale requisito è richiesto per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte II, del Codice, mediante:

 un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Non saranno prese in considerazioni prove di servizi effettuati oltre i tre anni dalla data di presentazione delle offerte.

> REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio:

• un servizio di assistenza domiciliare minori e/o gestione di comunità alloggio e asili nido per € 314.412,92.

<u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

• originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

• originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Non saranno prese in considerazioni prove di servizi effettuati oltre i tre anni dalla data di presentazione delle offerte.

ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio dell'asilo nido è rivolto ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre mesi e i tre anni con una recettività di n. 32 bambini.

Le sezioni dell'asilo nido, in ragione della capienza autorizzata dalla Regione, indicata al paragrafo precedente, possono comprendere lattanti (bambini da tre mesi al compimento dei 12 mesi), semidivezzi (bambini da 13 mesi al compimento dei 24 mesi) e divezzi (bambini dai 25 mesi al compimento dei 36 mesi), distinti come di seguito descritto:

- n. 6 nella Sezione Lattanti;
- n. 13 nella Sezione Semidivezzi;
- n. 13 nella Sezione Divezzi.

ART.4 DURATA DEL SERVIZIO/CONTRATTO

La durata del contratto relativo al presente appalto decorrerà presumibilmente dal 2 novembre 2022 al 28 luglio 2023 per un numero complessivo di giorni di servizio pari a n. 174.

Nell'arco di durata del contratto relativo al presente appalto le attività di realizzazione dello stesso saranno svolte secondo le disposizioni impartite dal Comune di Milazzo.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Con il presente appalto l'Amministrazione comunale vuole garantire l'estensione oraria del servizio asilo nido anche durante la fascia oraria pomeridiana per il consolidamento dei servizi educativi comunali.

Il personale che opererà nell' asilo nido dovrà rispettare gli orari di servizio al quale sarà assegnato.

L'orario di apertura del nido previsto sarà dalle ore 7:45 alle ore17:00, per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.

La Ditta appaltatrice dovrà garantire, la presenza di n. 8 figure professionali (4 educatori, 3 addetti all'infanzia ed 1 cuoco), di norma, per la fascia oraria dalle ore 11:00 alle ore 17:00 (6 ore giornaliere ciascuno, per n. 48 ore complessive) per 5 giorni settimanali, dal lunedì al veneridì.

L'orario di uscita dei bambini nella fascia pomeridiana dovrà avvenire entro le ore 17:00, orario di chiusura dell'Asilo Nido, a cui provvederà il personale della Ditta appaltatrice (a cui sarà, pertanto, affidata la responsabilità della chiavi per la chiusura della struttura.

Il personale impiegato, di qualsiasi profilo, si uniformerà alle esigenze organizzative che saranno comunicate dal Coordinatore o Responsabile dei servizi Sociali, fermo restando il monte ore previsto per ogni singola figura professionale.

ART. 6 PERSONALE, FUNZIONI, REQUISITI, SELEZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Tenuto conto degli obiettivi che il servizio persegue, degli utenti cui esso è diretto e dei loro bisogni, l'impresa affidataria dovrà impiegare nel periodo 02 ottobre 2022 – 28 luglio 2023, complessivamente 174 giorni, i seguenti operatori:

- n. 4 educatori_Cat. D2_(6 ore giornaliere cadauno) per complessive n. 4440 ore
- n. 3 Addetti all'infanzia_Cat. B1_(6 ore giornaliere cadauno) per complessive n. 3330 ore
- n. 1 cuoco Cat. C1 (6 ore giornaliere) per complessive n. 1110 ore

Gli educatori sono responsabili del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, attraverso le seguenti attività quotidiane:

- Gestione delle attività educative quotidiane e della relazione educativa con gli utenti;
- Funzioni di igiene, pulizia e somministrazione dei pasti;
- Partecipazione ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;

- Coinvolgimento delle famiglie nel lavoro educativo;
- Raccolta sistematica, mediante osservazioni sui bambini, di elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi.

Deve essere garantito il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini che deve essere mediamente di 1 a 8, eccetto per la sezione dei bambini da 3 a 12 mesi per i quali è previsto un rapporto di 1 a 6 e di 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi.

Requisiti richiesti: Titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o corsi di laurea ad indirizzo educativo e, comunque, non inferiore al titolo di studio richiesto per l'inquadramento alla Cat. D2 del contratto delle cooperative sociali.

Il cuoco è responsabile delle ordinazioni, del controllo delle forniture, della conservazione e manipolazione degli alimenti nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, della tenuta delle schede di autocontrollo e della piena attuazione del manuale di corretta manipolazione degli alimenti che deve essere sempre a disposizione in cucina.

Requisiti richiesti: Qualifica di cuoco, Cat. C1, del contratto delle cooperative sociali, HCCP. Inoltre dovrà essere in possesso di un valido attestato HACCP che certifichi l'avvenuta formazione in merito alla sicurezza alimentare.

L'Addetto all'infanzia con funzioni non educative svolge attività consistenti in iniziative complementari e sussidiarie all'attività educativa e cioè oltre alla pulizia, riordino e manutenzione dei locali, funzioni di collaborazione con il personale di cucina per preparazione, distribuzione e somministrazione dei cibi, attività di cura dell'igiene personale degli utenti dei servizi, l'effettuazione di semplici lavori di manutenzione, nonché attività di sorveglianza degli utenti nelle situazioni in cui sono in carico all'ente.

Requisiti richiesti: Qualifica di OSA/Addetto all'infanzia, Cat. B1, del contratto delle cooperative sociali

Selezione del personale e norme di comportamento

L'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali e che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in materia di servizi educativi per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni.

La Ditta, in relazione al personale impegnato nei servizi oggetto dell'appalto, è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi. È inoltre tenuta ad acquisire il certificato del casellario giudiziale per le verifiche previste dall'art. 2 del D.Lgs. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

Inoltre dovrà essere garantito il rispetto della cosiddetta " clausula sociale" e pertanto la riassunzione di tutto il personale che ha già operato presso questo servizio negli ultimi sei mesi.

ART. 7 OUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dovrà dimostrare compostezza negli atteggiamenti e nel linguaggio e assumere un corretto comportamento con i bambini e le famiglie, garantendo la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono dei servizi. La ditta aggiudicataria esercita il controllo sulla correttezza del proprio personale, sul quale l'Amministrazione comunale si riserva di esprimere parere di idoneità, richiedendone la sostituzione motivata anche durante lo svolgimento del servizio.

La Ditta si impegna a mantenere invariato, per tutta la durata dell'appalto il numero degli operatori, come specificatamente indicato all'art. 7.

Il personale della Ditta impegnato nell'appalto è tenuto ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Milazzo.

La Ditta si impegna ad eseguire gli interventi ed i servizi previsti nell'ambito del contratto, impiegando personale con competenze assistenziali e/o adeguata esperienza nel settore o con specifica qualifica professionale. Si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione delle interruzioni

che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune di Milazzo è tenuto a comunicare immediatamente ogni evento che possa incidere sull'attuazione del servizio, nonché sulla validità del presente capitolato.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere al 6° Settore - 1° Servizio - Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo e i curricula di tutto il personale impiegato, compreso copia del titolo di studio oltre alla documentazione relativa al rapporto di lavoro costituitosi.

ART. 8 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE COMUNALE ASSENTE

Su richiesta del committente, in via straordinaria ed urgente, l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle educatrici comunali e/o del personale ausiliario comunale assenti per periodi medio-brevi. La Coordinatrice dell'Asilo Nido, valutala situazione e d'accordo con il Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio, comunicherà alla ditta appaltatrice le necessità del servizio e la durata approssimativa della sostituzione. La ditta, pertanto dovrà garantire, anche con tempi ristretti di preavviso, la disponibilità del personale a modificare il proprio orario di lavoro (nel rispetto delle 6 ore giornaliere), al fine di garantire gli standard di qualità indispensabili per la peculiarità del servizio e mantenere il corretto rapporto numerico educatore/bambini previsto dalla normativa.

ART. 9 VESTIARIO

Agli operatori dovranno essere fornite almeno due divise, a carico della Ditta aggiudicataria, per la dotazione invernale e due per la dotazione estiva, due camici per la dispensa degli alimenti e relative cuffie per i capelli, idonee calzature antinfortunistiche. Detta dotazione dovrà essere opportunamente adeguata in corso di vigenza dell'appalto secondo necessità e nel rispetto dei dispositivi protezione individuali (D.P.I.) così come previsto dal Dlgs. 81/2008.

ART. 10 COSTI

Per il suddetto servizio l'importo complessivo per il periodo presunto dal 17 ottobre 2022 al 28 luglio 2023 preventivato è pari ad € **157.206,46** al netto dell'IVA.

ART. 11 IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO A BASE D'ASTA

La stazione appaltante nel determinare i costi relativi all'affidamento del servizio si è avvalsa della tabella del costo del lavoro del personale delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali vigente.

Per quanto sopra, il costo dello stesso viene determinato, per il periodo presuto dal 02 novembre2022 al 28 luglio 2023, per n. 8 operatori (n. 4 educatori, n. 3 addetti all'infanzia e n. 1 cuoco), per n. 6 ore giornaliere, per complessivi 176 giorni di appalto, secondo il seguente preventivo di spesa elaborato sulla base del calendario scolastico:

Piano delle spese								
Qualifica	Quantità	Giorni di servizio	Ore di servizio	Costo orario	Costo			
Educatore Professionale - CCNL Cooperative – Cat. D2	4	174	4176	€ 20,22	€ 84.438,72			
Addetto all'Infanzia - CCNL Cooperative – Cat. B1	3	174	3132	€ 16,73	€ 52.398,36			
Cuoco - CCNL Cooperative - C1	1	174	1044	€ 18,02	€ 18.812,88			
Costo personale					€ 155.649,96			

Oneri/Spese gestione	1,00%		€ 1.556,50
Oneri per la sicurezza			€ 0,00
Costo servizio			€ 157.206,46
Iva al 5%			€ 7.860,32
Contributo ANAC			€ 225,00
Costo totale servizio			€165.291,78

ART. 12 VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

Lotto UNICO - L'importo complessivo stimato a base d'asta per l'intero servizio ammonta ad € **157.206,46** di cui € 0,00 per la sicurezza oltre Iva al 5%.

Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali s'intendono compresi nella componente dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso.

La durata da progetto prevista in 174 giorni, decorrerà dalla data di consegna e dovrà essere ultimato entro il 28 luglio 2023.

In considerazione della tipologia del servizio, non essendoci rischi da lavorazioni interferenti, non si prefigurano costi per la riduzione dei rischi da interferenza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

A tal fine, l'offerta economica, ai sensi dell'art. 95, co.10 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere corredata all'indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra e nel caso in cui si dovessero rilevare scostamenti, si riserva di effettuare azione di recupero delle somme indebitamente percepite.

All'impresa aggiudicataria, quindi, verrà corrisposto mensilmente, quanto dovuto in base alle effettive ore svolte da ciascun operatore, tenuto conto di quanto prima specificato, più l'importo delle spese di gestione, che sarà pagato al netto della percentuale di ribasso offerto in sede di gara. Detto importo è esente da Iva, poiché trattasi di servizio a domanda individuale.

Qualora mutamenti del servizio lo rendessero necessario, d'intesa con l'impresa aggiudicataria, si procederà ad una modifica quantitativa/qualitativa delle prestazioni/ figure professionali convenute. Ove ciò comporti una minore o maggiore presenza ed impiego di operatori si procederà ad una parallela ridefinizione dei corrispettivi.

L'Amministrazione, a tal fine, si riserva di effettuare i dovuti controlli sul rispetto di quanto sopra riportato.

L'impresa deve garantire tutte le migliorie offerte in sede di gara nei termini e con le modalità proposte ed in accordo con l'Ufficio Servizi Sociali.

L'aggiudicatario rimane vincolato a fornire al Comune di Milazzo gli interventi aggiuntivi proposti che, se non saranno richiesti e fruiti dall'utenza assistita, dovranno essere resi a favore di altrettanti soggetti appartenenti a fasce deboli come sarà indicato dall'Ufficio Servizi Sociali e/o comunque, soggetti a commutazione in servizi.

Il contratto di appalto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito senza necessità di preventiva disdetta.

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra indennità o compensazione.

Il presente appalto è finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione nell'ambito degli interventi previsti dal D.Lgs. n. 65/2017 – Istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art. 1 commi 180-181, lett. E) della legge 13/07/2015, n. 107.

Il servizio, per comprovate motivazioni può essere sospeso, interrotto o modificato nelle unità da impiegare in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, senza che l'impresa aggiudicataria possa pretendere compenso o indennità alcuna per mancato utile.

L'importo del servizio per l'intero periodo contrattuale è di € 165.291,78 comprensivo di Iva e contributo ANAC.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente, che in base ai criteri e le modalità di aggiudicazione fissati nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato, risulteranno aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura di gara, resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 12 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

A seguito della procedura di gara il soggetto aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

Il Comune di Milazzo, sarà estraneo dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del subentrante.

In caso di dimissioni, i sostituti dovranno avere gli stessi requisiti di esperienza del personale uscente. Dovrà inoltre essere garantito un adeguato passaggio di consegne al nuovo personale inserito.

La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata, così da evitare la sospensione del servizio; anche il personale supplente dovrà possedere i medesimi requisiti di quello sostituito.

Di ogni sostituzione del personale dovrà essere data tempestiva comunicazione al referente del Comune di Milazzo, che ha la facoltà di accertare il possesso dei requisiti richiesti.

ART. 13 INTERRUZIONE DEI SERVIZI

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici e per nessuna ragione essi potranno essere sospesi o abbandonati, salvo per scioperi o per altri casi di forza maggiore. In caso di sciopero del personale dell'aggiudicataria, l'Amministrazione comunale dovrà essere avvisata con anticipo di almeno cinque giorni o comunque non appena l'aggiudicataria abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso.

Le contingenti interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione dei servizi sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi di forza maggiore, l'aggiudicataria si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, e ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino dei servizi, nonché a concordare attività per il recupero di quelle non rese.

ART. 14 FORMAZIONE

L'aggiudicataria assicura, con oneri a proprio carico, la formazione permanente del personale assegnato ai servizi oggetto del presente appalto. A tal fine, nell'offerta dovrà essere descritto il piano formativo da realizzare a cura dell'aggiudicataria, comprensivo della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e per l'HACCP in merito alla somministrazione degli alimenti.

Il personale impiegato nei servizi dovrà essere necessariamente formato in materia di primo soccorso, sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

Il personale, inoltre, dovrà essere formato anche in tema di prevenzione rischio Coronavirus e igiene in ambienti scolastici.

Il calendario degli incontri formativi dovrà essere comunicato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione comunale, che potrà partecipare con propri rappresentanti.

Al termine di ogni ciclo d'attività, l'aggiudicataria presenterà una relazione sulla formazione svolta.

ART. 15 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO OBBLIGHI DEL GESTORE DEL PROGETTO NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'affidatario del Servizio si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 della L. 68/1999.

Si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni che, qualora intervenissero, non comporteranno maggiori oneri per il Comune.

Si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario del servizio anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra, quest'Amministrazione, acquisirà, ex art. 16 bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, L'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dall'art. 21.8 del CSA.

L'affidatario non potrà, in nessun caso, utilizzare personale con un rapporto di lavoro autonomo e si impegna a permettere la visione del libro unico del lavoro e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con i dipendenti impegnati nel servizio di cui al presente capitolato alla stazione appaltante, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente e da altri articoli. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con quanto pattuito con l'Amministrazione comunale. L'affidatario inoltre si impegna a liquidare in favore dei lavoratori le spettanze mensili entro il quindicesimo giorno a quello del mese successivo nel quale è stata effettuata la prestazione.

ART. 16 OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

Tra gli obblighi derivanti dal presente contratto si evidenzia che il comma 3 dell'art. 2 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) prevede l'estensione, per quanto compatibile, degli obblighi previsti dal codice "ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione".

ART. 17 VERTENZE SINDACALI E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12/06/1990 N. 146 e successive modifiche e integrazioni ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

ART. 18 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa ha l'obbligo di adottare i provvedimenti e le cautele, di cui agli articoli precedenti al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. deve attenersi a quanto previsto dal D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e a quanto stabilito dall'art. 5 "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" della Legge n. 123/2007.

Nello specifico, anche per tutti i rischi non riferibili ad interferenze, resta immutato l'obbligo per il gestore di elaborare il proprio DVR e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 19 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO MENSILE DA FATTURARE RENDICONTAZIONE

L'amministrazione si impegna a pagare le fatture mensili relative alle spese sostenute per il Servizio.

Le fatture dovranno contenere i dati riepilogativi del servizio effettuato nel periodo di riferimento.

ART. 20 MODALITA' DI PAGAMENTO

Le condizioni economiche in base alle quali sarà affidata la gestione rimarranno ferme per l'intera durata contrattuale secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore a pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Le prestazioni saranno liquidate in base alle ore effettivamente svolte; a tal fine l'aggiudicataria dovrà trasmettere, oltre alle fatture elettroniche, n. 2 appositi prospetti distinti per i servizi educativi e per i servizi ausiliari di supporto. Le prestazioni saranno fatturate mensilmente.

Al pagamento si provvederà, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica da parte dell'impresa aggiudicataria, mediante accredito in c/c acceso presso istituti bancari o Poste Italiane SpA.

Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all'applicazione del nuovo trattamento fiscale "Iva da versare all'erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972" (Split Payment).

Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA. Richiamato l'art. 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Analogamente l'affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell'accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA. In virtù dell'entrata in vigore della legge n. 248 del 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della "correntezza contributiva" dell'impresa.

Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l'irregolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria.

L'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l'avvio obbligatorio dell'utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali.

A decorrere dal 31 marzo 2015, il Comune di Milazzo non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013.

Le fatture elettroniche, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Comune di Milazzo – Settore 6° - 1° Servizio – Servizi Sociali – Via Francesco Crispi, n. 1 – 98057 Milazzo – Codice Amministrazione destinataria: X5YYQO e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, del CIG e del CUP.

ART. 21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L.136/2010

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., nei rapporti verso l'Amministrazione. L'affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Il gestore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, sarà rilasciata dal rappresentante legale del gestore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG).

ART. 22 - ASSICURAZIONE COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

E' a carico dell'appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante.

L'affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore dell'appaltatore da parte della Società Assicuratrice. L'affidatario provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che il Comune è considerato "terzo" a tutti gli effetti.

Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore.

La polizza dovrà avere massimali, trattandosi principalmente di servizi alla persona, per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone.

Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso:

- RCT 1.000.000,00 per sinistro e per persona;
- RCO 1.000.000,00 per sinistro 500.000,00 a persona
- INFORTUNI
- 120.000,00 per morte
- 120.000,00 per invalidità permanente
- 10.000,00 per spese mediche
- 500,00 per spese di trasporto
- diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza.

Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito.

L'appaltatore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 23 CAUZIONE

1. Cauzione provvisoria

Il concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, dovrà prestare, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cauzione provvisoria pari al 2% sull'importo a base d'asta pari ad € 3.144,12, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016.

2. Cauzione definitiva

L'affidatario dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art.103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo presunto dell'appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà restituita solo al termine del contratto previa certificazione di regolare esecuzione, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

ART. 24 DISCIPLINA CONTRATTUALE

24.1 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE –

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Dott. Filippo Santoro – Responsabile del 1° Servizio – 6° Settore del Comune di Milazzo.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del gestore. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Il direttore dell'esecuzione è la dott.ssa LA SPADA Annunziata Lidia istruttore amministrativo del 1° Servizio 6° Settore.

24.2 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER CONTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento, denominato Responsabile del servizio per conto dell'appaltatore, al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l'affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto e quindi inserito nell'apposito verbale di consegna sotto riserva di legge.

Il Responsabile del servizio per conto dell'Appaltatore provvederà a vigilare affinché ogni fase della gestione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all'interno della società mandataria.

24.3 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal responsabile del procedimento nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Si prevede che la stazione appaltante possa disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

- 1. per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
 - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - b) comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- 2. qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

24.4 - ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il R.U.P. può autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all'esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo successivo, e dopo che l'aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con proprio atto l'esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati in concreto i motivi che la giustificano.

24.5 - SUPERVISIONE, CONTROLLO E VERIFICHE SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento delle attività da parte dell'affidatario. L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

Nello specifico tali controlli saranno effettuati dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione che procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Essi potranno disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- il controllo delle prestazioni effettuate: la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato nonché al progetto, parte integrante della convenzione sottoscritta;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'affidamento;
- l'andamento della gestione, sia sul piano organizzativo sia sul piano delle attività svolte, mediante verifiche in itinere.
- il consolidamento dei livelli di qualità e di efficacia degli interventi e delle azioni previsti dal progetto:
- l'idoneità del personale a perseguire le finalità del progetto. il rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro:
- l'osservanza della normativa antinfortunistica;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi
- l'adempimento degli obblighi fiscali.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dall'Amministrazione attraverso:

- la richiesta all'affidatario di report periodici sull'attività effettuata;
- la richiesta all'appaltatore di copia di materiali di documentazione del Servizio (relazioni di verifica, diari, schede personali);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale
 - esterno a tal uopo incaricato dall'Amministrazione;
- colloqui periodici con i responsabili e il coordinatore dell'ente gestore;
- partecipazione ad incontri dei gruppi di lavoro ed agli incontri tra gli operatori dell'ente gestore alla presenza del Coordinatore dell'affidatario;

In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'affidatario, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'aggiudicatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o problemi autonomamente individuati, nonché potrà prevedere modi e forme di controllo sull'attività del proprio personale e dei servizi svolti ogni mese.

24.6 - CONTESTAZIONI

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato e nella convenzione, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

24.7 - PENALITA'

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'art. precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione (vedi art. precedente) Le penali vengono così articolate:

- a) In caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- b) Per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile.

c) Ogni qualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante i controlli verrà applicata una penale pari a € 5.000,00 (euro mille);

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

24.8 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Si applica in materia, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) quando il Comune e l'O.E., per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: la Ditta ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva, il cui importo è subordinato a quanto previsto nell'art. 20.2;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'O.E. per causa ad essa non imputabile;
- c) formulazione da parte del Responsabile del Procedimento di più di 2 diffide e/o richiami relativi a fatti per i quali è ravvisabile una inadempienza di particolare gravità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- d) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o altre procedure derivanti da insolvenza;
- e) cessione del contratto o subappalto (non ammesso dal CSA);
- f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi della Provincia di Messina;

- g) mancato rispetto da parte dell' O.E. dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dall'appalto, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- h) non ottemperanza, di norma entro 10 giorni, alle prescrizioni del Comune in conseguenza dei rilievi effettuati dal Comune stesso;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- k) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte;
- l) verificata inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- m) persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- n) mancato reintegro della cauzione nei termini previsti dall'art. 20.2.

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto in via generale dall'art. 1453, del Codice Civile in tema di risoluzione del contratto per inadempimento di una delle parti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456, del Codice Civile – "Clausola risolutiva espressa", i seguenti casi:

- constatazione della falsità delle dichiarazioni rese in sede d'offerta;
- apertura di una procedura fallimentare o assimilata a carico dell'aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'aggiudicataria;
- sopravvenuta condanna per reati relativi alla condotta professionale di prestatore di servizi nell'ambito dell'oggetto dell'appalto;
- interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- inosservanza delle norme di legge e/o mancata applicazione dei contratti collettivi al personale dipendente e ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze ad esso spettanti;
- gravi danni prodotti a locali, impianti e/o attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- recidiva nelle inadempienze gravi, di cui all'art. 21 del presente capitolato;
- reiterate violazioni degli altri obblighi contrattuali;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del presente capitolato;
- mancata costituzione della cauzione definitiva;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva laddove vi sia stato un parziale o totale utilizzo dello stessa;
- violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001;

In tutte le ipotesi sopra indicate, il contratto si risolverà di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione comunale inoltrata anche a mezzo pec.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

24.9 - SUBAPPALTO

In applicazione all'art. 105, comma 4, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'Amministrazione ha ritenuto di non prevedere la possibilità per il gestore di subappaltare attività inerenti il servizio oggetto del CSA.

E' quindi vietato subappaltare il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati. Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

24.10 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

24.11 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, il Comune di Milazzo, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

25.1 — TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Milazzo è titolare del trattamento dei dati e i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del presente contratto. L'O.E. con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. La Ditta si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità.

25.2 – DOMICILIO

L'affidatario, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Milazzo.

25.3 – FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie insorte tra il Comune di Milazzo e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa, non risolvibili mediante transazione, saranno devolute in via esclusiva alla competenza del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto.

25.4 – NORME DI RINVIO

La presente convenzione è soggetta all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Ditta è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

1	Julla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi all'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.	derivanti	dall'introduzione	e